

**COMUNE DI SCILLATO
PROV. PALERMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
GLI AUTOSERVIZI NON DI LINEA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
E TAXI**

COMUNE DI SCILLATO
PROV. PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA**

CAPO I

**IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE
ED
IL SERVIZIO DI PIAZZA CON
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

ART. 1

Definizione degli autoservizi pubblici non di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea assicurano la mobilità di trasferimento, collettivo ed individuale, di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto a pubblici trasporti e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono:
 - il servizio di taxi, con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone che si rivolge ad una utenza differenziata. Per tale tipo di servizio lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate amministrativamente. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale;
 - il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Per tale tipo di servizio lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 2

Disciplina del servizio

1. Gli autoservizi pubblici sono disciplinate dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

ART. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio degli autoservizi, con conducente o mediante taxi, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
4. Nei casi di cui al comma precedente, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, la licenza, o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 4

Condizione d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato, altresì, il cumulo di autorizzazioni per esercizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 6 aprile 1996, n.29, è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nelle guida dei mezzi.
5. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
6. Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 6 aprile 1996, n.29, ai titolari di licenze o autorizzazioni compete il contributo della Regione Siciliana nella misura ivi stabilita, adeguato biennialmente ed erogato secondo le modalità previste nel Decreto Ministeriale 3 agosto 1950.

ART. 5

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n.21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il numero delle autorizzazioni da potere rilasciare sono:
 - n. 2 per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o ~~motocarozzetta o veicolo a trazione animale;~~
 - n. per il servizio di taxi con autovettura o motocarozzetta o veicolo a trazione animale.

ART. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione Siciliana e del Comune. Le autovetture sono, altresì, dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con determinazione del Sindaco.
2. Le autovetture adibite al servizio di taxi, di colore bianco con le caratteristiche fissate dal D.M. 19 novembre 1992, portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI". Portano, altresì, una fascia monocromatica rossa posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con una altezza massima di 6 centimetri. Sono ammesse sulle fiancate scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune di appartenenza. Tali scritte e stemmi non potranno superare le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 cm². Inoltre debbono riportare un numero progressivo d'ordine assegnato dal Comune ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico".
3. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione di autoservizi di trasporto debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

ART. 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del responsabile del servizio, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART. 8

Operatività del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea operano senza limiti territoriali. Ai conducenti provenienti da altri Comuni o da Stati della Unione Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. E' comunque vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
2. I taxi possono circolare e sostare liberamente.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dalla Regione Siciliana per le zone caratterizzate da intensa conurbazione al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente.

ART. 9

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione "unica" così composta:
 - a) dal responsabile del servizio
 - b) dal comandante della polizia municipale
 - c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori
 - d) dal rappresentante delle associazioni degli utenti, se costituite.
2. La Commissione delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti che non debbono essere inferiori a tre.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi comunali. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto all'articolo 13;

- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria al responsabile del servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quattro anni e comunque si rinnova ad ogni rinnovarsi dell'amministrazione.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare, per l'assenza del numero legale, la stessa deve essere immediatamente rinnovata fatta eccezione per i titolari degli uffici comunali.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

ART. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli

1. L'esercizio della professione di conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati, iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
- a) idoneità morale
 - b) idoneità professionale
2. Non soddisfa al requisito della idoneità morale chi:
- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma dell'art. 3 della L.R. 6 aprile 1996, n.29.

ART. 11

Accesso alla professione di conducente di veicoli

1. L'accesso alla professione di conducente di veicoli si consegue con l'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. Il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 13

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;

- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art.9;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

ART. 14

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da autonoleggio, la Commissione di cui all'articolo 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale n.29/1996
punti.....5
 - b) laurea
punti.....4
 - c) diploma di maturità
punti.....3
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce l'autonoleggio con conducente
punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art.9, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposita determina.
2. Il rilascio è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

ART. 16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e del presente regolamento.

ART. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio " mortis causa " è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o

- da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di due anni, l'autorizzazione revocata è messa a concorso.
3. Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario e l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
 4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche di cui all'articolo 85 del D.L. n.285/1992 e dell'articolo 244 del D.P.R. n. 495/1992.

ART. 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 20

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Lo stazionamento del servizio di taxi avviene in luogo pubblico.

ART. 21

Comportamento durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi che riguardano i servizi integrativi al servizio di linea;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata ovvero rispetto all'importo indicato nel tassametro;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli.

ART. 22

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 23

• Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11.

ART. 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 25

Trasporto portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 26

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, ovvero, per il servizio taxi, dall'importo indicato in tassametro.
2. Il Sindaco, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 20 aprile 1993, pubblicato nella G.U. n.124 del 29 maggio 1993.
3. Per il servizio di taxi si paga un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
4. Le tariffe sono a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

ART. 27

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 28

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il responsabile del servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art.5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia i numeri di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 29

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

ART. 30

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il responsabile del servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 31

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART. 32

•Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza di cui agli articoli 93 ed 80 del decreto legislativo n. 285/1992.
4. Le procedure di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 33

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383;

- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £.1.000.000 per le seguenti violazioni:
- a) violazione dell'art.4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art.7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art.8;
 - e) violazione dell'art.11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
 - f) violazione dell'articolo 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2;
 - h) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'articolo 20, comma 1;
 - i) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti d), g), h) ed i);
 - j) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2, punti da a) ad f);
 - k) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b);
 - l) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 27, comma 2;
 - m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato nel minimo edittale di £.100.000.

ART. 34

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 35

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazioni di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 23;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap così come previsto all'articolo 25;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33, comma 2;
 - f) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36

Revoca dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 10 e 11;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 17;

- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 35;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivi di pubblico interesse;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 37

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 39

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 40

Norma transitoria

1. Il responsabile del servizio regolarizzerà le autorizzazioni preesistenti chiedendo la produzione dei titoli e requisiti qui previsti entro giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 41

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Sezione Centrale del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 42

1. Tutte le norme in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate.